

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1333

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MICHELINI, ALMIRANTE, ANFUSO, ANGIOY, CARADONNA, CALABRÒ, CUCCO, CRUCIANI, DE MICHIELI VITTURI, DELFINO, DE VITO ANTONIO, DE MARSANICH, DE MARZIO, GRILLI ANTONIO, GONELLA GIUSEPPE, LECCISI, MANCO, NICOSIA, ROBERTI, ROMUALDI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, GEFTER WONDRICH**

*Presentata il 18 giugno 1959*

**Modifiche al testo unico della legge comunale e provinciale  
3 marzo 1934, n. 383, e ad altre leggi sulla finanza locale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della riforma della finanza locale, è uno di quei problemi che, si può ben dire, hanno sempre attirato l'attenzione di politici, giuristi e pratici e che purtroppo, rare volte hanno trovato una certa concreta ed organica soluzione legislativa.

Dopo il testo unico del 1931 che, giova dire, in quel torno di tempo, affrontò l'intera questione con una visione ampia e completa dei vari problemi che allora si presentavano, si giunse al 1945 con qualche lieve modificazione, imposta soprattutto dalla emanazione del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934.

Dopo il 1945, si è viceversa cercato di aggiornare il corpo giuridico del 1931, con un seguito di norme legislative staccate e disorganiche, contraddittorie spesso, sì che a volte, appena emanate, fu necessario modificarle ed integrarle.

Ultima legge in proposito quella del 2 luglio 1952, n. 703, oggetto successivamente di qualche ulteriore parziale integrazione.

Oggi il problema è divenuto urgente ed indilazionabile e, prima ancora di procedere ad una completa ed organica revisione di tutta la materia, occorre porre chiaramente alcuni criteri innovativi che, in seguito, servano come base di un nuovo testo unico sulla finanza locale.

Ad ogni disquisizione di carattere teorico, occorre oggi premettere un complesso di dati che debbono essere tenuti presenti onde affrontare il problema con tutta l'urgenza imposta dall'evidenza delle cifre.

Le entrate effettive dei comuni che erano di 401 miliardi nel 1953 sono salite a 566 miliardi nel 1957; le spese che erano di 504 miliardi nel 1953 sono salite a 784 miliardi nel 1957, I debiti dei comuni che erano di 270 miliardi nel 1953 sono saliti a ben 800 miliardi nel 1957.

Premettiamo che i presentatori della presente proposta di legge, ritengono che una organica nuova elaborazione del testo unico sulla finanza locale, debba procedere parallelamente allo studio ed elaborazione del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, non essendo concepibile che, nella delicata e complessa materia riguardante gli enti autarchici locali, si legiferi in maniera disarmonica o addirittura contraddittoria.

Elementi fondamentali sui quali deve comunque poggiare una riforma odierna della legislazione sulla finanza locale, sono:

1°) Riaffermare il principio per cui i comuni e le province non possono esercitare che le funzioni loro demandate per legge.

2°) Trasferire allo Stato servizi ed oneri, già a carico dei comuni e delle province, oggi entrati nell'ambito delle funzioni dello Stato.

3<sup>o</sup>) Riaffermare la funzione originaria e fondamentale della Cassa depositi e prestiti, conferendo ad essa il compito della conversione dei mutui già assunti da comuni e province.

4<sup>o</sup>) Regolare *ex novo* l'applicazione delle supercontribuzioni.

5<sup>o</sup>) Porre nuovi criteri per l'applicazione dell'imposta di famiglia.

6<sup>o</sup>) Regolare l'imposta sul bestiame in relazione alle esigenze dell'agricoltura.

7<sup>o</sup>) Aggiornare l'elenco dei generi soggetti ad imposta di consumo.

8<sup>o</sup>) Divieto di nuove assunzioni di personale.

9<sup>o</sup>) Abolizione di alcune imposte e tasse, divenute completamente anacronistiche e antieconomiche in relazione alle spese di riscossione.

Non è stato ritenuto conveniente inserire nel progetto di legge, un gruppo di norme riguardanti l'assistenza sanitaria, oggi a carico degli enti locali; infatti il Parlamento dovrà por mano fra breve ad elaborare le norme di aggiornamento del testo unico delle leggi sanitarie in relazione alla recente costituzione del Ministero della sanità.

In quella sede il nostro gruppo interverrà opportunamente onde siano devoluti allo Stato gli oneri inerenti agli ufficiali sanitari ed alle farmacie, oggi a carico degli enti locali, in armonia alla nuova struttura degli organi preposti alla sanità pubblica.

Da tale sintetica premessa si evince come la presente proposta di legge si differenzi nettamente sia dalla proposta di legge di iniziativa governativa, che dalla proposta di legge n. 66 presentata al Senato dal senatore Fortunati e altri.

Infatti ci siamo prefissi lo scopo di tendere al risanamento della finanza locale, senza indulgere a spinte demagogiche e teoriche, ma restando aderenti a quella che è la situazione del bilancio dello Stato e dei bilanci degli Enti cosiddetti minori.

La nostra proposta di legge è quindi improntata ad una tesi fondamentale dalla quale il nostro gruppo non intende derogare: gli enti autarchici locali agiscono nello Stato per raggiungere fini che sono dello Stato ed anche loro propri.

Non possiamo concepire un potenziamento delle autonomie locali altro che nell'ambito di tale tesi fondamentale che riaffermeremo anche allorché interverremo nella discussione per la riforma del testo unico della legge comunale e provinciale.

Pertanto la finanza locale deve essere studiata nel quadro più ampio della finanza dello Stato, non essendo per noi concepibili due finanze contrapposte, contrastanti e contraddittorie.

Nel dilagare di tasse e di imposte di ogni tipo e materia, confuse e disarmoniche, si avverte il disarticolarsi dello Stato che noi concepiamo viceversa come un tutto unitario, nelle sue funzioni e nelle sue strutture.

Basti considerare oltre quanto detto all'inizio, che il complessivo disavanzo, dei comuni capoluoghi di provincia al 31 dicembre 1957, raggiungeva, come da comunicazioni ufficiali, ben 96 miliardi e che i comuni con bilancio attivo o in pareggio erano a quella data, solo otto, per comprendere come compito primo di una qualsiasi riforma sia quello di ripartire le funzioni fra enti autarchici e Stato in relazione alle mutue esigenze della collettività nazionale ed in proporzione alle concrete possibilità dei bilanci dello Stato e degli Enti locali.

Non si può infatti concepire per i comuni e per le provincie una assunzione indiscriminata di funzioni che, il più delle volte, sono già proprie di altri enti a ciò preposti dall'ordinamento giuridico.

Ciò ingenera confusione, perdita di tempo e aggravio di spese.

Per evitare tutto ciò è stato posto il principio affermato nell'articolo 1 della proposta di legge.

Gli articoli 2, 3, 4, e 5 prevedono il trasferimento a carico dello Stato di oneri oggi dei comuni e delle provincie. Appare subito evidente come siano state devolute allo Stato funzioni che sono strettamente connesse con altre già proprie dello Stato e che quindi rientrano nella sfera dei fini pubblici dello Stato.

Con ciò si raggiunge anche quell'armonica separazione di funzioni che deve essere perseguita anche nell'ambito degli organi amministrativi in vista di una migliore soluzione dei servizi.

Soprattutto importante al riguardo, la devoluzione allo Stato degli oneri inerenti all'istruzione pubblica. È questa una funzione primaria che non può non essere che dello Stato; già la riforma fascista che aveva statizzato i maestri, si era portata su questa strada; occorre proseguire onde dare a tutto il problema della scuola, precipuamente alla edilizia scolastica, una soluzione unitaria.

Ecco perché proponiamo una devoluzione *in toto* allo Stato del problema che è problema politico, sociale ed economico e che non può

essere lasciato alle soluzioni parziali ed alle possibilità singole degli Enti locali.

Sembra che per la scuola si spenda ogni anno dagli Enti locali una somma di circa cento miliardi. Tale somma, sgravata dai bilanci dei comuni, li allevierà di non poco, ma soprattutto, utilizzata con criteri armonici e con una visuale completa e panoramica per tutte le provincie, non potrà che dare risultati molto più fecondi di quanto oggi non avvenga.

Con l'articolo 4 si è ritenuto di trasferire a carico dello Stato il contributo, veramente oneroso, per i patronati scolastici, che una recente legge aveva demandato ai comuni.

Invero con la presente proposta di legge si pone a carico dello Stato il complesso di oneri inerenti alla pubblica istruzione; si è ritenuto quindi conforme allo spirito della proposta di legge trasferire allo Stato il contributo per i patronati scolastici, organi costituiti accanto alle scuole per l'assistenza alle scolaresche.

Il M. S. I. presenterà apposita proposta di legge per integrare la legge 4 marzo 1958, n. 261.

Gli articoli 6 e 7 prevedono la conversione dei mutui contratti dai comuni e dalle provincie per la integrazione dei disavanzi economici.

Tale disposizione si discosta profondamente dal progetto governativo e precisa che la Cassa depositi e prestiti «concederà senz'altro la richiesta concessione».

Solo con una operazione completa di conversione di tutti i mutui in corso, sarà possibile dare una sistemazione radicale al problema della finanza locale, per cui i bilanci degli Enti locali potranno tornare ad avere una fisionomia non basata su successivi interventi risanatori dello Stato.

Si è ritenuto di dover fissare in 50 anni il periodo di ammortizzamento di detti mutui, perché solo attraverso mutui a lunghissima scadenza si ritiene possibile una operazione di tale complessità.

Gli articoli 8, 9, 10 pongono una nuova regolamentazione dell'applicazione delle supercontribuzioni; si è ritenuto opportuno però graduare nel tempo tale nuova struttura onde non produrre squilibri immediati nei bilanci degli Enti locali.

Le aliquote fissate nella proposta di legge per le misure massime di applicazione delle supercontribuzioni, tengono nel giusto conto le esigenze dei bilanci degli enti locali, non perdendo di vista la necessità di non comprimere in maniera esorbitante le fonti di produzione agricola.

Gli articoli 11, 12 e 13 prevedono un nuovo sistema di applicazione della imposta di famiglia.

La dottrina più accreditata da anni studia il mezzo per raggiungere una armonizzazione dell'applicazione dei tributi onde evitare che più tributi investano la stessa contributiva, per il che si aumentano le spese di esazione e si turba la coscienza del contribuente.

Soprattutto mal volentieri il contribuente vede la contemporanea e difforme applicazione dell'imposta complementare sul reddito e della imposta di famiglia, ambedue incidenti sul reddito di un soggetto nel suo complesso.

Occorre infine considerare che i comuni, per l'applicazione della imposta di famiglia, hanno dovuto costituire uffici tali che, per spese di funzionamento, incidono fortemente sul gettito netto dell'imposta.

Infine i criteri di applicazione di tale imposta si prestano spesso ad essere decisamente influenzati da orientamenti di natura politica.

Pertanto si è ritenuto utile commisurare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia, al reddito definitivamente accertato per l'imposta complementare.

L'articolo 14 prevede l'esenzione dall'imposta sul bestiame per i coltivatori diretti, purché il valore del bestiame non superi lire 150.000.

Si è voluto in tal modo sovvenire le esigenze di una vasta categoria di piccoli agricoltori, in vista di un aumento delle possibilità di produzione.

L'articolo 15 inserisce nell'elenco dei generi soggetti ad imposta di consumo la birra e la spuma di birra.

Sono questi generi di larghissimo costante aumento di consumo, in ogni strato sociale; la corrispondente entrata nei bilanci comunali, servirà a compensare in parte l'eliminazione dell'imposta sul vino, uva e bevande vinose di cui al successivo articolo 16.

L'articolo 16 prevede l'abolizione dell'imposta di consumo sul vino, uva e bevande vinose. È questo un provvedimento già ripetutamente previsto in vari disegni di legge ma non ancora tradotto in norma legislativa. È a tutti ben nota la crisi già imperante da anni nel settore vinicolo nazionale, soggetto fra l'altro ad una forte concorrenza straniera e dovuto al diminuito consumo che si fa della bevanda. Inoltre le frequenti ed imponenti immissioni sul mercato di ingenti quantitativi di alcool di

produzione chimica ha ancor più danneggiato il settore, per il quale non è più possibile concepire provvedimenti di natura transitoria ma urge studiare una soluzione definitiva.

Si ritiene in tal modo di poter intervenire beneficamente nell'economia agricola italiana in genere gravata da costi di produzione eccessivamente alti a causa dell'incidenza fiscale.

Gli articoli 17, 18, 19 e 20 dettano i criteri di classificazione dei generi soggetti ad imposta di consumo e per la determinazione dei valori.

Con l'articolo 17 si prevede in particolare l'istituzione di una Commissione nazionale che provvede alla classificazione e qualificazione.

La norma proposta si differenzia da quella prospettata dal progetto governativo; infatti si demanda al C. I. P. la nomina di detta Commissione siccome l'organo più qualificato in materia; anche la presidenza della Commissione deve essere data ad uno dei Ministeri del C. I. P. per le stesse ragioni.

I membri della Commissione sono stati scelti in maniera da rappresentare un complesso di competenze direttamente interessate al problema; da tale commissione non potevano essere assenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

L'articolo 18 prevede il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sulle tabelle elaborate dalla Commissione nazionale.

Ciò lo si ritiene utile nell'interesse pubblico e conforme alle funzioni demandate al Consiglio dell'economia e del lavoro.

Criteri uguali a quelli di cui all'articolo 17 sono stati tenuti presenti nella formulazione dell'articolo 20 che prevede la nomina di una apposita Commissione provinciale per la determinazione dei valori dei generi.

L'articolo 21 prevede la possibilità di impugnare il decreto prefettizio di esecutorietà delle tabelle determinate dalla Commissione provinciale. Si è ritenuto opportuno precisare che tale impugnativa può essere fatta oltre che dai comuni interessati, da qualsiasi cittadino residente nei comuni stessi e ciò per dare la possibilità ai cittadini di intervenire direttamente nella formazione delle tabelle provinciali.

L'articolo 22 pone il principio che l'imposta di consumo sulle carni è riscossa esclusivamente a tariffa; ciò ad evitare facili evasioni e disarmonia di applicazione.

L'articolo 23 da una nuova regolamentazione all'imposta di consumo sul pesce, facendo una opportuna differenziazione fra i comuni provvisti di mercato ittico e quelli

sprovvisi. Viene altresì semplificata la procedura per il pagamento dell'imposta stessa.

Dal 1945 in poi uno degli aggravii maggiori per i comuni e le province è da imputarsi alla assunzione, confusionaria, molte volte non necessaria di personale avventizio, non prevista dai regolamenti organici, spesso non debitamente deliberata, poche volte autorizzata.

Ad evitare il protrarsi di tali situazioni quasi sempre illegittime, improntate spesso a scopi di facile demagogia, si prevede appunto la norma di cui all'articolo 24 sul blocco delle assunzioni di avventizi.

Con l'articolo 25 si prevede la abolizione di un complesso di imposte e tasse il cui gettito è veramente minimo e che rappresentano strumenti tributari oramai sorpassati e inefficienti e altresì antieconomici in relazione alle spese di riscossione.

Con le proposte enunciate nel complesso di articoli che compongono la proposta di legge che oggi presentiamo, non si è avuta la pretesa di dare una compiuta nuova regolamentazione alla materia riguardante la finanza locale; si sono posti dei principi sostanziali e non solo di procedura per permettere soprattutto il risanamento dei bilanci degli enti minori in relazione ad una migliore ripartizione di compiti fra Stato ed Enti minori stessi.

Ripetiamo e ribadiamo il concetto già esposto all'inizio della presente relazione: la funzione degli enti autarchici locali non può essere dissociata da quella che è la funzione dello Stato, cioè il perseguimento dell'interesse pubblico che è l'interesse di tutti i soggetti confluenti in quell'elemento astratto e concreto insieme rappresentato dalla Nazione.

Solo attraverso un'armonica ripartizione di funzioni e spese tra Stato ed enti minori, sarà possibile raggiungere un'adeguata sistemazione della finanza statale e di quella locale.

Non riteniamo che sia necessario procedere a lunghe e forse controproducenti riforme di tutto il testo unico del 1931; riteniamo viceversa che il corpo di esso sia ancora valido siccome rispondente alle esigenze fondamentali di una sana politica di finanza locale. È indispensabile aggiornare alcuni criteri informativi di quel testo unico per renderlo conforme a quelle che sono le mutate situazioni obiettive odierne. Di questi criteri informativi il nostro gruppo ha formato la presente proposta di legge che, ripetesì, involge la sostanza del problema e non solo alcuni problemi di carattere procedurale del tutto marginali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Funzioni istituzionali).*

I comuni e le province non possono esercitare funzioni che non siano previste dal testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, nonché da altre leggi.

### ART. 2.

*(Trasferimento di servizi ed oneri dai comuni allo Stato).*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese attualmente a carico dei comuni previste dalle norme sottoindicate e concernenti i seguenti oggetti e servizi:

1°) Locali per le sedute dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva; arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia e riscaldamento dei locali stessi e personale occorrente di cui all'articolo 91, lettera B n. 17, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

2°) Alloggi ai carabinieri, agli ufficiali ed alle truppe in transito, al personale della aeronautica, della guardia di finanza, di cui all'articolo 91, lettera B, n. 19 del citato testo unico;

3°) Concorso dei comuni nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento di cui all'articolo 91, lettera B, n. 22, del citato testo unico;

4°) Canoni di manutenzione delle linee telegrafiche di cui all'articolo 91, lettera B, n. 31, dello stesso testo unico;

5°) Canoni per gli uffici telegrafici nei capoluoghi di mandamento ed in quelli di frontiera, di cui all'articolo 91, lettera B, n. 32, del citato testo unico;

6°) Servizi di requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'esercito, di cui all'articolo 91, lettera B, n. 33, dello stesso testo unico;

7°) Ufficio del conciliatore, di cui all'articolo 91 lettera D, n. 1, del citato testo unico;

8°) Pubblica istruzione, di cui all'articolo 91, lettera F, dello stesso testo unico;

9°) Servizio antincendi di cui al decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, e della legge 9 aprile 1951, n. 338, articolo 1.

ART. 3.

*(Trasferimento di servizi ed oneri dalle province allo Stato).*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1960 sono trasferite a carico dello Stato le spese attualmente a carico delle province previste dalle norme sottoindicate e concernenti i seguenti oggetti e servizi:

1°) Locali per gli uffici di prefettura e per l'alloggio dei prefetti; locali per gli uffici provinciali, per i commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza, istituiti nei comuni già in sede di sottoprefetture, di cui all'articolo 144, lettera B, n. 10, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

2°) Servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia di cui all'articolo 144, lettera B, n. 12, del predetto testo unico.

3°) Locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva, di cui all'articolo 144, lettera B, n. 16, del predetto testo unico.

4°) Contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento di cui all'articolo 144, lettera B, n. 24, del predetto testo unico.

5°) Pubblica istruzione, di cui all'articolo 144, lettera E, del predetto testo unico.

ART. 4.

*(Trasferimento a carico dello Stato del contributo per i Patronati scolastici).*

Il contributo di cui agli articoli 8, lettera b, e 9 della legge 4 marzo 1958 n. 261 per i Patronati scolastici è posto a carico dello Stato.

ART. 5.

*(Trasferimento a carico dello Stato degli oneri inerenti agli Uffici di collocamento)*

Sono trasferiti a carico dello Stato gli oneri inerenti ai locali e loro manutenzione, destinati agli Uffici di collocamento, di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

ART. 6.

*(Conversione dei mutui).*

La Cassa depositi e prestiti concederà ai comuni e alle province, che ne faranno richiesta, la conversione in nuovi prestiti ammortizzabili in 50 anni ed al tasso d'interesse dello 0,50 per cento, con decorrenza dal

1° gennaio 1960, dei resti di capitale di mutui concessi fino al 31 dicembre 1959.

La differenza fra l'interesse di favore, di cui al precedente comma e quello normale, sarà corrisposta alla Cassa depositi e prestiti, mediante assegnazione da farsi, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per i mutui assistiti da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'ente mutuuario.

ART. 7.

*(Esenzioni).*

Gli atti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari.

ART. 8.

*(Applicazione delle supercontribuzioni).*

Le supercontribuzioni applicabili a norma degli articoli 332 e 336 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, dovranno essere applicate nella seguente misura:

a) dal 1° gennaio 1959 non oltre il 450 per cento e 400 per cento, rispettivamente per i comuni e le province, della sovrimposta sui terreni al limite massimo; dal 1° gennaio 1961 non oltre il 350 per cento e 300 per cento come sopra calcolato; dal 1° gennaio 1963 non oltre il 250 per cento e 200 per cento come sopra calcolato;

b) dal 1° gennaio 1959 non oltre il 150 per cento delle aliquote e tariffe massime delle altre imposte e tasse; dal 1° gennaio 1961 non oltre il 100 per cento come sopra calcolato, dal 1° gennaio 1963 non oltre il 50 per cento come sopra calcolato;

c) dal 1° gennaio 1959 non oltre il 600 per cento dell'addizionale sui redditi agrari; dal 1° gennaio 1961 non oltre il 500 per cento come sopra calcolato; dal 1° gennaio 1963 non oltre il 400 per cento come sopra calcolato.

ART. 9.

*(Applicazione delle supercontribuzioni alle imposte di consumo).*

Sono immutate le norme riguardanti l'applicazione delle supercontribuzioni alle imposte di consumo.

ART. 10.

*(Divieti di applicazione delle supercontribuzioni).*

È vietata l'applicazione di supercontribuzioni sull'imposta di famiglia, sull'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, della relativa addizionale provinciale della sovrimposta sui fabbricati e delle imposta sul bestiame.

Il divieto di cui sopra è esteso al contributo di coniazione a decorrere dal 1° gennaio 1959.

ART. 11.

*(Imposta di famiglia).*

Il reddito imponibile agli effetti dell'imposta di famiglia, deve essere commisurato al reddito definitivamente accertato per l'imposta complementare. Nelle more dell'accertamento definitivo sarà provvisoriamente iscritto nei ruoli il reddito denunciato, sempre ai fini dell'imposta complementare, dal contribuente.

ART. 12.

*(Redditi imponibili ed aliquote).*

L'articolo 118 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio comunale determina le aliquote dell'imposta di famiglia applicabili al reddito imponibile definitivamente accertato per l'imposta complementare.

Le tabelle delle aliquote di cui sopra dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa ».

ART. 13.

*(Contribuenti non assoggettati all'imposta complementare sul reddito).*

I contribuenti non assoggettati ad imposta complementare sul reddito in quanto possessori di reddito inferiore al minimo imponibile, non potranno essere assoggettati all'imposta di famiglia.

ART. 14.

*(Esenzione dall'imposta sul bestiame).*

All'articolo 123 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175,



e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« d) gli animali il cui valore, calcolato con i criteri di cui all'articolo 126, non superi lire 150.000, di proprietà dei coltivatori diretti ».

## ART. 15.

*(Generi soggetti ad imposta di consumo).*

L'articolo 20, 1° comma, del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: birra, spuma di birra, carni, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas, luce, energia elettrica, materiali per costruzioni, edilizie, mobili, grammofoni, apparecchi radio, radiogrammofoni, televisori.

## ART. 16.

*(Abolizione dell'imposta di consumo sul vino, uva e bevande vinose).*

Con decorrenza 1° gennaio 1960 è abolita l'imposta di consumo sul vino, ogni qualità e qualsiasi sia il tipo di recipiente nel quale sia contenuto, nonché sull'uva e sulle bevande vinose.

## ART. 17.

*(Classificazione e qualificazione dei generi soggetti ad imposta di consumo).*

La classificazione e la qualificazione dei generi soggetti ad imposta di consumo, vengono effettuate, entro il 30 settembre di ogni anno, da una Commissione nazionale nominata dal Comitato interministeriale dei prezzi (C. I. P.) presieduta da uno dei Ministri componenti del C. I. P. e di essa fanno parte: un funzionario del Ministero dell'industria e commercio, un funzionario del Ministero delle finanze, un funzionario del Ministero del lavoro e un funzionario del Ministero dell'agricoltura e foreste; detti funzionari non dovranno avere qualifica inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata; un rappresentante per ognuna delle confederazioni generali dell'industria, del commercio, dell'agricoltura, dell'artigianato, all'uopo designati dalle Confederazioni; un rappresentante di ognuna delle quattro Confederazioni sindacali, C. G. I. L., C. I. S. L., C. I. S. NA. L., U. I. L., all'uopo

designati; le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero delle finanze.

ART. 18.

*(Parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro).*

Le tabelle delle classificazioni e delle qualificazioni dei generi soggetti ad imposta di consumo, sono rese esecutorie con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 19.

*(Tariffe massime).*

L'articolo 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è abrogato. In suo luogo valgono, per le tariffe, le norme seguenti:

L'applicazione dell'imposta deve essere contenuta entro i limiti tassativamente indicati nella tariffa di cui all'articolo 95 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

L'imposta può essere graduata per uno stesso genere di merci e di derrate secondo la qualità e il pregio di esse, fermi in ogni caso restando le classificazioni, le qualificazioni e i valori medi stabiliti dalle commissioni di cui agli articoli 17 e 20 della presente legge.

Le tariffe possono essere adottate senza limiti di tempo, debbono uniformarsi alle classificazioni e qualificazioni stabilite dalla commissione nazionale di cui all'articolo 17 della presente legge e non possono essere modificate che mediante deliberazioni del competente organo comunale debitamente approvate.

ART. 20.

*(Determinazione dei valori dei generi).*

Ai fini della applicazione delle imposte stabilite sul valore, questo è determinato nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti da una Commissione provinciale nominata dal prefetto, presieduta dall'intendente di finanza e della quale fanno parte: un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale; un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; un funzionario dell'Ispettorato provinciale del lavoro, un rappresentante del comune capoluogo di provincia, designato dal Consiglio comunale; due rappresentanti degli altri co-

muni della provincia designati dal Consiglio provinciale; due rappresentanti della Camera di commercio, industria e agricoltura; un rappresentante per ognuna delle Confederazioni generali dell'industria, commercio, agricoltura, artigianato; un rappresentante per ognuna delle Confederazioni sindacali: C. G. I. L.; C. I. S. NA. L.; C. I. S. L.; U. I. L.

Sulla base dei valori determinati dalla Commissione provinciale delle aliquote fissate nella tariffa, il comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota delle imposte per unità di misura applicabile dal successivo 1° gennaio.

## ART. 21.

(*Impugnativa*).

Avverso il decreto del prefetto che rende esecutorie le tabelle determinate dalla Commissione provinciale di cui al precedente articolo 21 è ammesso ricorso al Ministero delle finanze da parte dei comuni interessati e di qualsiasi cittadino residente nei comuni stessi, entro 30 giorni dalla pubblicazione nel *Foglio Annunzi legali* della provincia.

## ART. 22.

(*Imposte di consumo sulle carni*).

L'articolo 37 del testo unico per la finanza locale, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di consumo sulle carni bovine, suine, ovine, caprine ed equine si riscuote esclusivamente a tariffa all'atto della macellazione ».

## ART. 23.

(*Imposta di consumo sul pesce*).

L'imposta di consumo sul pesce fresco nei comuni privi di mercato ittico all'ingrosso, si riscuote all'atto della introduzione nel territorio del medesimo.

Nei comuni muniti di mercato ittico all'ingrosso l'imposta di consumo viene pagata dall'acquirente al momento dell'uscita del prodotto dal mercato. Nei comuni di cui sopra il trasportatore di pesce fresco al momento dell'introduzione del pesce nel comune, deve provvedere al pagamento dell'imposta di consumo che verrà poi rimborsata al momento in cui il pesce verrà introdotto nel mercato ittico.

## ART. 24.

(*Divieto di assunzioni*).

Entro il periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto per i comuni e le province di procedere ad

assunzioni di personale avventizio salvo espressa autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

ART. 25.

*(Abolizione di imposte e tasse).*

A decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione della presente legge, cessano di avere applicazione:

- 1°) l'imposta sulle vetture;
- 2°) l'imposta sui domestici;
- 3°) l'imposta sui pianoforti e sui biliardi;
- 4°) l'imposta sulla patente;
- 5°) la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;
- 6°) le prestazioni d'opera.